



TRIBUNALE DI CASSINO

- PRESIDENZA -

OGGETTO: misure organizzative in materia di esecuzioni mobiliari nel periodo c.d. cuscinetto (12 maggio - 31 luglio 2020) e disposizioni introdotte in tale ambito dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

sentito il magistrato dell'area esecuzioni, dott. Lorenzo Sandulli;

sentiti i G.O.P. dell'area esecuzioni, dott.ssa Rosanna Gentile e dott.ssa Raffaella Trovini;

visto quanto disposto:

- dal decreto legge dell'8.3.2020, n. 11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

- dal decreto legge del 17.3.2020, n. 18, recante "Misure per il potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modd. nella legge del 24.4.2020 n. 27, e in particolare dai commi 1, 2, 3, lett. a), 8, 11 e 22 dell'art. 83;

- dal decreto legge del 30.4.2020, n. 28, che, all'art. 3, ha prorogato al 31.7.2020 il termine, già fissato al 30.6.2020, di efficacia delle misure adottate dai capi degli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 83, comma 6, del D.L. n. 18/2020, nonché termine oltre il quale disporre il rinvio delle udienze;

- dal decreto legge del 19.5.2020 n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
 - dal proprio decreto n. 76/2020 contenente le disposizioni impartite ai sensi dell'art. 84, co. 5, d.l. n. 18/2020;
 - dal proprio decreto n. 92/2020 che ha prorogato al 31.7.2020 il termine, già fissato al 30.6.2020, dal precedente decreto presidenziale n. 76/2020;
 - dal Protocollo di intesa n. 51/2020 tra il Tribunale di Cassino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino per lo svolgimento delle udienze civili tramite trattazione da remoto;
 - dal Protocollo di intesa n. 52/2020 tra il Tribunale di Cassino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino per lo svolgimento delle udienze civili tramite trattazione scritta;
- per tali motivi,

I. ADOTTA le seguenti misure organizzative materia di esecuzioni mobiliari nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020:

1. in relazione alle diverse tipologie di procedimenti assegnati ai G.O.P. dell'area esecuzioni:

- nelle procedure esecutive la fase della sospensiva in caso di opposizione all'esecuzione o opposizione agli atti esecutivi sarà trattata, preferibilmente, tramite il sistema della trattazione scritta secondo le modalità organizzative ed i protocolli di cui sopra. Nel caso in cui debbano essere ascoltate le parti, il giudice onorario tratterà l'udienza presso l'ufficio giudiziario, con modalità da remoto;
- con riguardo alle espropriazioni presso terzi, a fronte della dichiarazione positiva del terzo e della mancata costituzione del debitore, considerando che, in linea generale, la dichiarazione del terzo perviene per iscritto, potrà procedersi di base con il sistema della trattazione scritta. Nei casi di contestazione della dichiarazione o di mancata dichiarazione inizierà il giudizio di accertamento potrà essere trattato, preferibilmente, sempre con la



trattazione scritta. In ogni caso, qualora sia necessaria l'audizione delle parti si procederà alla trattazione da remoto, con presenza del giudice in ufficio. Al riguardo, considerando il maggior tempo necessario per la trattazione da remoto e la conseguente necessaria riprogrammazione delle udienze già fissate con un ridotto numero di procedimenti, il giudice rinverrà quelli in numero eccedente (secondo i criteri di urgenza) a data successiva all'1.9.2020;

- le udienze di esecuzione mobiliare diverse dalle precedenti, salva la fase della sospensiva alla quale si è fatto riferimento sopra, saranno trattate, ove possibile, con il metodo della trattazione scritta, ovvero, ove necessaria la presenza delle parti e concretamente possibile, tramite collegamento da remoto, con presenza del giudice in ufficio;

- con riguardo alle vendite mobiliari, sarà rinviato a data successiva al 31.7.2020 l'accesso ai locali gestiti dall'I.V.G. per prendere visione dei beni nell'ambito delle procedure di esecuzione mobiliare, apparendo prevalente rispetto ad ogni altra esigenza la necessità di tutelare la salute pubblica. Considerato il periodo di sospensione ferale, a partire dall'1.9.2020 potranno quindi riprendere gli accessi con il rispetto, da parte di tutti, delle misure precauzionali vigenti per impedire il contagio;

- i procedimenti di esecuzione per rilascio di immobili, anche se instaurati prima del 9 marzo 2020, sono sospesi fino all'1.9.2020 ai sensi dell'art. 103 co. 6 D.L. n. 108/2020 e s.m.i.. Deve inoltre aggiungersi che, sia per le esecuzioni pendenti, sia per quelle intraprese nel periodo di vigenza del D.L. n. 18/2020, la ripresa delle operazioni dopo la scadenza del termine di sospensione non è subordinata alla notifica, a cura del creditore, di un ulteriore preavviso di rilascio.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui all'ufficiale giudiziario sia richiesto di notificare un preavviso di rilascio nel periodo di vigenza del D.L. n. 18/2020, quest'ultimo deve provvedere all'incombente calendarizzando il primo accesso oltre l'11 settembre 2020 poiché la sospensione comporta, che anche il decorso del termine (minimo) di 10 giorni concesso all'esecutato resti sospeso (o meglio, differito);

- nei procedimenti di esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare, con specifico riferimento alle attività del direttore dei lavori e delle imprese, incaricati ex art. 612 c.p.c., questi potranno proseguire nel rispetto delle prescrizioni normative per tempo vigenti, ove sia consentito; in caso contrario, dovranno essere sospesi, previa messa in sicurezza laddove sia necessario al fine di scongiurare pericoli per persone e cose, con comunicazione al giudice.

2. Invita i G.O.P.:

- a non dare luogo ai ricevimenti con avvocati e ausiliari fino al termine del periodo c.d. cuscinetto (31 luglio 2020), provvedendo sulle istanze depositate telematicamente nel fascicolo processuale;

- a non richiedere il deposito del titolo esecutivo, del precetto, del verbale o dell'atto di pignoramento in originale cartaceo e a verificare l'intervenuto deposito telematico delle copie conformi di detti atti e della relativa attestazione di conformità;

- a tenere conto che dal 12 maggio 2020 (compreso) non opera la sospensione dei "termini procedurali", decorrente dal 9 marzo 2020, prevista dall'art. 83, comma 2, del D.L. n. 18/2020, e dall'art. 36, comma 1, del D.L. n. 23/2020, e a prestare attenzione all'incidenza della sospensione sul compimento di attività che avrebbero dovuto essere svolte in quell'intervallo temporale o successivamente alla scadenza del termine di sospensione e, ove necessario, a indicare il nuovo termine;

3. invita Avvocati, Consulenti tecnici e Ausiliari ad osservare la previsione dell'art. 83 co. 11 D.L. n. 18/2020, riguardante il deposito in forma esclusivamente telematica degli atti processuali, compresi quelli di cui all'art. 16-bis, co. 1-bis, del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012 (atti introduttivi del giudizio) e l'assolvimento con sistema telematico del contributo unificato e dell'anticipazione forfetaria di cui agli artt. 14 e 30 D.P.R. n. 115/2002, evitando l'accesso alle cancellerie; il cancelliere provvederà all'iscrizione a ruolo soltanto in caso di istanza proveniente dall'ufficiale giudiziario (art. 159-ter disp. att. c.p.c.).

II. RAPPRESENTA che il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha introdotto le seguenti disposizioni in materia di esecuzioni mobiliari:

1. ai sensi dell'art. 117 co. 4 del D.L. cit., rubricato "Disposizioni in materia di [...] pagamento dei debiti degli enti sanitari" non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 118/2011 (*in primis* le A.S.L.).

I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle Regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento (e quindi prima del 19 maggio 2020) non producono effetti dalla suddetta data (19 maggio 2020) e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesoreri, i quali possono disporre, per le finalità dei predetti enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria e al pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni di tale comma si applicano fino al 31 dicembre 2020;

2. ai sensi dell'art. 152 del D.L. n. cit., rubricato "Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni", è prevista la sospensione fino al 31 agosto 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto (e quindi prima del 19 maggio 2020) su stipendi, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020) e fino al 31 agosto 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi dal 1° settembre 2020, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito);



3. ai sensi dell'art. 154 D.L. n. cit., rubricato "sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione", che ha modificato l'art. 68 D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia), è previsto:

- il differimento al 31 agosto 2020 del termine "finale" di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione (in precedenza tale termine era stato fissato nel 31 maggio 2020).

- il differimento al 31 agosto 2020 del termine "finale" di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 agosto 2020 (in precedenza tale termine era stato fissato al 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, pertanto, entro il 30 settembre 2020.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione delle presenti misure sul sito internet di questo Tribunale.

Cassino, 3 giugno 2020.

Il Presidente del Tribunale

